

N. 95/2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI TRENTO

*- Sezione specializzata in materia di impresa -*

composta dai Magistrati:

dott.	Mario	BAZZO	Presidente rel.
dott.	Ugo	CINGANO	Consigliere
dott.	Lorenzo	BENINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa in appello con atto di citazione di citazione  
notificato in data 29 aprile 2021

*da*

– C. F.

- appellante -

*contro*

già di

)  
con sede legale in (TN), via

- appellata -

Oggetto: riforma della sentenza n. 587/2020, di data 21/10 -  
9/11/2020, del Tribunale di Trento

In punto: impugnazione delibera societaria

Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 sulle seguenti

## CONCLUSIONI

per l'Appellante :

"in totale riforma della sentenza impugnata:

- 1) in accoglimento dell'opposizione all'esclusione proposta ex art. 2287 comma II c.c. annullare la deliberazione assunta dai soci di in data 19 dicembre 2018, comunicata al socio escluso in data 31.12.2018 accertando,
  - a) l'intervenuta prescrizione del diritto alla deliberazione di esclusione,
  - b) in subordine nel merito l'assenza di presupposti per l'esclusione, non concernendo la deliberazione l'inadempimento ad obblighi gravanti sul socio, in dipendenza del rapporto sociale

ovvero, si giudicasse sufficiente al fine dell'esclusione il supposto accertamento della responsabilità dell'amministratore per violazioni attinenti la gestione sociale, per l'insussistenza di tale accertamento, attesa la sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale che ha, al riguardo, deliberato.

2) condannare la società convenuta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio".

per l'Appellata:

"Rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. \_\_\_\_\_ avverso la sentenza n. 587/2020 R.G., emessa dal Tribunale di Trento in data 20 ottobre 2020;

- condannare l'odierno appellante, al pagamento del risarcimento dei danni per la responsabilità aggravata, ai sensi dall'art. 96, c.p.c.;

- condannare la parte appellante alla refusione delle spese del presente giudizio, per compensi ed esborsi, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%, ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge".

**Fatto e motivi della decisione**

La soc. \_\_\_\_\_ (di cui erano soci dal 2002 – dopo il decesso di \_\_\_\_\_ per la quota del 60,24%, ed i fratelli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ rispettivamente per le quote del 20,48% e del 19,28%) con delibera dell’assemblea ordinaria 19 dicembre 2018, su proposta del presidente, decise l’esclusione del socio \_\_\_\_\_ poiché questi si era “*reso gravemente inadempiente rispetto alla obbligazioni che derivano dal contratto sociale. Risulta che il sig. \_\_\_\_\_, negli anni in cui ha ricoperto il ruolo di Amministratore Unico della Società \_\_\_\_\_ abbia compiuto gravi atti di mala gestio, come dimostrano le sentenza D.D. 05.06.2008 e D.D. 05.09.2008 di revoca dalla carica di amministratore della Società e la sentenza del Lodo Arbitrale di data 27.02.2018. A titolo esemplificativo e non esaustivo se ne riportano qui di seguito alcuni:*

- *è stato accertato che ha ceduto ad un prezzo vile alcuni immobili siti in Novaledo (Trento) ad una società, la \_\_\_\_\_, di cui era socio e amministratore;*

- *è stato accertato che ha venduto, all’oscuro degli altri soci e a un prezzo molto inferiore al reale valore di mercato diversi immobili di proprietà di \_\_\_\_\_.*

\_\_\_\_\_ propose opposizione avanti al tribunale di Trento, sezione specializzata in materia di Impresa, chiedendo l’annullamento della delibera di esclusione dalla società.

Il predetto, premesso di essere cessato dalla carica di amministratore per effetto di un provvedimento emesso dal tribunale di Trento nel 2008 a conclusione di un procedimento promosso contro di lui dai soci per la revoca dalla carica (essendogli stati mosse plurime accuse di *mala gestio*, in particolare per aver venduto vari immobili – fin dagli anni 80 – a prezzi inferiori a quelli di mercato);

di essere stato convenuto in giudizio nel marzo 2010 dalla soc. r per i medesimi fatti (con azione di responsabilità avanti al tribunale di Trento), definito con declaratoria di incompetenza, trattandosi di controversia devoluta in arbitrato;

di essere stato infine condannato con lodo arbitrale sottoscritto in Padova il 27/2/2018 (non depositato ed in via di impugnazione), avendo il Collegio arbitrale accertato in parte la sua responsabilità, con le conseguenti condanne;

tutto ciò esposto, rilevò che le circostanze in forza delle quali l'esclusione era stata decisa riguardavano la sua ormai lontana attività di amministratore, per cui aveva dato corso alla deliberazione impugnata in modo strumentale, sulla base di fatti ormai noti "da un decennio", con conseguente prescrizione dell'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 2949 c. c.; che in ogni caso la delibera era da ritenersi illegittima non essendogli stata addebitata alcuna violazione concernente i doveri di socio bensì eventi relativi alla pregressa attività di amministratore.



La società convenuta resistette, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 1° co., c. p. c..

Respinta l'istanza attorea di sospensione della su citata delibera, con la sentenza qui impugnata il tribunale rigettava la domanda, osservando quanto segue:

il parametro della gravità delle inadempienze legittimanti l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 2286 c. c. va inteso nella medesima prospettiva che emerge dall'art. 1455 c. c. (così Cass. 8/9/2016 n. 17.759);

nel caso di specie i comportamenti addebitati all'attore (vendita ad un prezzo vile di alcuni immobili ad una società – di cui l'attore era unico socio ed amministratore e vendita di altri immobili ad un prezzo inferiore "a quello reale"), e non oggetto di specifica contestazione, costituiscono sia violazione degli obblighi di amministratore sia degli obblighi del socio;

quanto alla prescrizione, come già rilevato dal Tribunale in sede cautelare, "l'esclusione del socio dalla società si tradurrebbe in una facoltà, come tale imprescrivibile", e non già in un diritto, trattandosi di esercizio di "un potere di autotutela", "adottabile in base a una valutazione discrezionale";

in ogni caso, ove il diritto fosse soggetto a prescrizione, essa "sarebbe stata più volte interrotta" vuoi con l'esperimento dell'azione cautelare nel 2008, vuoi con l'introduzione nel 2010 del giudizio di responsabilità e

infine nel 2013 con l'instaurazione del giudizio arbitrale tuttora perdurante.

ha proposto appello con l'atto di citazione in epigrafe, chiedendo la totale riforma della sentenza per i seguenti motivi:

- 1) "Violazione dell'art. 2949 c.c. – prescrizione del diritto all'esclusione del socio": a qualsiasi cosa il tribunale intendesse alludere nel qualificare la delibera di esclusione come esercizio di un potere di autotutela ed espressione di una facoltà, la deliberazione stessa non si sottrae alla classe dei diritti, per cui l'esercizio del potere *de quo* è soggetto alla prescrizione (nella specie quinquennale in presenza di rapporti sociali); inoltre, è incontroverso che i fatti addebitatigli erano anteriori al 2008 e conosciuti al più tardi in quell'anno (giusta il ricorso in allora presentato per la di lui revoca da amministratore), essendo del resto pendente fin dal 2010 un contenzioso giudiziale ed arbitrale non ancora definito (in assenza di una pronuncia definitiva), riguardante "una qualche responsabilità del medesimo, quale amministratore";
- 2) "Violazione dell'art. 2943 c.c., con riferimento agli artt. 2287 e 2249 c.c. – pretesa interruzione della prescrizione, per l'esercizio di azioni diverse dal diritto, la cui prescrizione si intende interrotta": la tesi accolta dal tribunale è contraria al dettato legislativo e si pone in totale contrasto logico e giuridico con i presupposti della decisione, quali enunciati nella sentenza medesima, poiché se la

violazione degli obblighi di diligenza dell'amministratore può rilevare anche quale inadempimento agli obblighi gravanti sul socio, ciò implica l'autonomia delle previsioni dell'art. 2287 c. c. rispetto alle previsioni relative alla responsabilità del socio amministratore per gli atti di gestione ex art. 2260 c. c., laddove il tribunale aveva errato nell'applicare l'art. 2943 c. c. (non potendo la prescrizione essere interrotta dall'esercizio di un diritto diverso da quello dedotto in lite);

- 3) "in subordine nel merito: Violazione dell'art. 2287 c.c. assenza di ogni autonoma valutazione della giusta causa di revoca; Violazione dell'art. 115 c.p.c.- malgoverno del principio di "non contestazione"; Omessa considerazione degli effetti della sospensione di efficacia del lodo ex art. 830 c.p.c., cioè dell'accertamento giudiziale posto a fondamento della deliberazione di esclusione": erroneamente il tribunale aveva ritenuto comprovati gli eventi richiamati nella delibera impugnata (ma neppure enunciati con precisione nel testo della sentenza) perché ritenuti non espressamente contestati, evidenziando che egli di certo non aveva contestato i fatti relativi alle vendite immobiliari (più di duecento) poste in essere, tuttavia la conclusione relativa alla non contestazione di detti fatti quali "illeciti" appariva "canzonatoria", essendo state documentate le plurime contestazioni avverso le pretese della società, avendo egli prodotto l'atto di impugnazione



del lodo per nullità e l'ordinanza di sospensione del lodo pronunciata ex art. 830 c.p.c. dalla Corte d'appello di Venezia e ciò era sufficiente per imporre al primo giudice la disamina dei fatti.

L'appellata società si è costituita resistendo al gravame e chiedendo la condanna dell'appellante al ristoro dei danni per responsabilità aggravata.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte precisate dalle parti all'udienza del 9 novembre 2021 (tenutasi mediante la modalità della trattazione scritta), previa assegnazione alle stesse dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Dev'essere pregiudizialmente rilevato che parte appellata non ha dato seguito alla richiesta, formulata nelle note scambiate in sede di precisazione delle conclusioni, di discussione orale della causa, essendosi del resto il Collegio attenuto al modello decisorio "ordinario" previsto dall'art. 352, co. 1, c. p. c., come anticipato nel provvedimento 7/10/2021 disponente la trattazione scritta e confermato con l'ordinanza collegiale 9/11/2021.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello "ai sensi degli artt. 348-bis e ter" sibillinamente formulata dalla soc. nelle sue note di trattazione scritta (in sede di precisazione delle conclusioni) non merita disamina alcuna, atteso il tenore criptico della questione così come dedotta, non illustrata nemmeno nelle scritture difensive finali.

Ciò premesso, i primi due motivi di gravame risultano fondati.

La flebile tesi relativa alla inoperatività della disciplina sulla prescrizione, a fronte della facoltà esercitata dai soci nell'assemblea ordinaria di \_\_\_\_\_, in punto di esclusione del \_\_\_\_\_ in via di autotutela, appare prospettata ed accolta sulla base di presupposti non condivisibili, alla luce dei principi in materia, atteso che "ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge" (art. 2934, 1° co., cod. civ.), laddove non sono soggetti a prescrizione soltanto i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (articolo su citato, comma 2).

Nella specie, la normativa dettata per le società semplici dagli artt. 2286 – 2287 cod. civ. in punto di esclusione del socio per gravi inadempienze alla legge o al contratto sociale (applicabile a tutte le società di persone) attiene senz'altro a diritti disponibili e non a situazioni giuridiche soggettive per le quali detta causa di estinzione sia esclusa dalla legge (nulla essendo stato al riguardo persuasivamente argomentato in ordine alla ritenuta inoperatività della prescrizione).

Del resto, può soccorrere il riferimento alle problematiche attinenti alla risoluzione dei contratti in caso di inadempimento (artt. 1453 e ss. cod. civ.), posto che l'esclusione del socio inadempiente evoca la risoluzione parziale del contratto di società con riguardo alla posizione del singolo socio da estromettere. Si vuol dire che, pur essendo noto che le norme di cui agli artt. 2286 – 2287 cod. civ. assumono un "carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento prevista dagli

artt. 1453 ss. c. c., inapplicabile al contratto di società per essere quest'ultimo caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo" (in tal senso da ultimo Cass. 8/9/2016 n. 17.759), nemmeno può sfuggire che ad esempio "il parametro della gravità cui si riferisce l'art. 2286 c. c. dev'essere inteso nella medesima prospettiva che emerge dall'art. 1455 c. c. e debba essere cioè commisurato all'interesse della società" (così da ultimo la sentenza su citata).

In definitiva, la specialità della disciplina sull'esclusione del socio nelle società di persone si muove in un'ottica sostitutiva rispetto alla normativa ordinaria in punto di risoluzione dei contratti, ma la prima mutua senz'altro da quest'ultima le linee – guida principali che per così dire ne informano la *ratio*.

Tutto ciò premesso, va rilevato che la misura di espulsione deliberata dalla maggioranza dei soci a mente dell'art. 2287, primo comma, c. c. - non diversamente dall'ipotesi in cui i soci siano soltanto due e per l'effetto l'esclusione del socio inadempiente non può che essere "pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro" (art. 2287, terzo comma, c. c.) - non può sfuggire alla generale regola della prescrizione dei diritti, come per il diritto alla risoluzione contrattuale, nella specie venendo il rilievo la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2949, primo comma, cod. civ., relativa ai diritti che derivano dai rapporti sociali, ossia "dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in



dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale" (così Cass. 25/9/2013 n. 21.903).

La "facoltà" o "potere di autotutela" (secondo la terminologia del tribunale) riconosciuto ai soci dall'art. 2286 c. c. attiene infatti ad un diritto indubbiamente derivante dalla legge (o dal contratto sociale) per elidere il rapporto sociale nei confronti del socio che abbia compiuto gravi inadempienze, che tuttavia va esercitato entro i limiti temporali stabiliti dall'ordinamento; del resto mai gli interpreti hanno ipotizzato - ad esempio - che l'azione rivolta dal socio al tribunale al fine di pronunciare l'esclusione dell'altro socio inadempiente, nel caso dell'art. 2287, terzo comma, c. c., sia sottratta al termine prescrizionale.

Fermo quanto sopra detto, anche la censura avverso l'ulteriore tesi della sussistenza in ogni caso di atti di interruzione appare ben condivisibile. Detti atti interruttivi sarebbero intervenuti fin dal 2008, giusta il ricorso promosso dai soci per la revoca in via cautelare dell'odierno appellante da amministratore della (accolto con decreto *inaudita altera parte* del 5 giugno 2008 e notificato nel giugno 2008), ed i successivi provvedimenti in punto di revoca dell'amministratore, nonché la successiva proposizione di domanda (coltivata quindi in sede arbitrale) di accertamento di fatti di *mala gestio* e di risarcimento del danno.

Si osserva che - come reiteratamente dedotto dall'appellante - il contenzioso cautelare promosso dai soci e quello risarcitorio



promosso dalla società contro il medesimo non coinvolgevano in alcun modo (né presupponevano) l'esercizio del diritto di esclusione del socio inadempiente, trattandosi di giudizi che - si ripete - vertevano in un caso sulla revoca in via cautelare del suddetto dalla carica di amministratore, nell'altro sull'accertamento di illeciti gestionali compiuti dall'amministratore stesso in anni lontani e comunque fino alla cessazione dalla carica avvenuta il 5 giugno 2008 (come si legge nell'atto di citazione notificato l'1 marzo 2010 in punto di azione di responsabilità).

È di tutta evidenza che l'identità degli addebiti concernenti le condotte del socio (già ritenute integranti gravi atti di *mala gestio*) non assume alcun rilievo ai fini della prescrizione qui in esame, in presenza di fattispecie diverse, attesa la chiara distinzione tra la facoltà di revoca della carica di amministrare per giusta causa (cfr. art. 2259 c. c.) e quella dell'esclusione di un socio (cfr. art. 2286 c. c.), come da condivisibile insegnamento (del tutto univoco): "le questioni dell'esclusione del socio e della revoca dell'amministratore per giusta causa restano distinte e non sovrapponibili, per disciplina legale e presupposti differenti, essendo l'eventuale revoca dalla carica di amministratore non incidente sulla qualità di socio dello stesso" (così ad esempio Cass. 2/3/2009 n. 5019; 26/9/2016 n. 18.344).

Ne consegue che seppur le violazioni commesse in qualità di amministratore ben possano di per sé integrare anche fatti di grave inadempienza alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto

sociale, come ricordato dal Tribunale, non per questo le medesime vicende fattuali - agitate nei vari procedimenti - possono essere indistintamente valorizzate al fine dell'interruzione del decorso della prescrizione di un diverso diritto, poiché l'avvio di un procedimento in tema di revoca dell'amministratore o di un'azione di responsabilità contro il medesimo non è equiparabile all'esercizio del distinto diritto di escludere il socio inadempiente dalla società.

La contraria opinione comporterebbe un'applicazione davvero azzardata dell'art. 2943 c.c., circa l'interruzione della prescrizione a seguito di notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio anche conservativo od esecutivo, o si proceda alla costituzione in mora, atteso che l'effetto interruttivo consegue necessariamente ad un atto con il quale si eserciti lo specifico diritto in contesa, e non invece un altro "distinto" diritto.

In concreto, le inadempienze addebitate al socio già amministratore (non essendo peraltro mai intervenuto alcun giudicato sui fatti di *mala gestio*, stante l'impugnazione del lodo 27/2/2018 conclusivo del giudizio arbitrale e la conseguente sospensione dell'efficacia del lodo stesso disposta in via interinale) si riferiscono a vicende di gestione - talvolta molto risalenti nel tempo - già ben note nell'ambito della compagine sociale quantomeno fin dal maggio 2008 (atteso il deposito in allora del ricorso cautelare di revoca dell'amministratore contenente un'elencazione delle asserite irregolarità: cfr. doc. 4 . In definitiva, con

l'adozione della delibera impugnata (19 dicembre 2018) i soci imputavano nuovamente al                    le medesime irregolarità gestionali, nel frattempo oggetto della causa di responsabilità (di cui all'atto di citazione notificatogli nel marzo 2010), ossia vicende senz'altro consumate al più tardi nel corso dell'anno 2008, posto che a partire dal giugno 2008 il predetto venne estromesso in via cautelare dalla carica di amministratore.

L'eccezione di prescrizione quinquennale merita dunque pieno accoglimento, alla luce della regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e dunque con il verificarsi delle asserite gravi inadempienze, nella specie emerse, secondo la tesi della società stessa, già nell'anno 2008.

Pertanto, in totale riforma della sentenza, va disposto l'annullamento della delibera impugnata, a fronte dell'estinzione del diritto della compagine sociale di escludere il socio.

L'accoglimento del gravame non può che comportare il rigetto della pretesa risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società appellata. Quest'ultima deve anzi rifondere al                    le spese dei due gradi, liquidate come da dispositivo, giusta soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo sull'appello proposto da  
contro                    , avverso la sentenza n. 587/2020, di data 21/10 -  
9/11/2020, del tribunale di Trento, lo accoglie e per l'effetto, in riforma



della sentenza impugnata, annulla la delibera assunta dai soci della società appellata in data 19 dicembre 2018 in punto di esclusione del socio

rigetta la domanda dell'appellata di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata;

condanna a rifondere le spese del processo a favore di , liquidate per il primo grado in complessivi € 8.263,00 di cui € 7.200 per compensi, il resto per esborsi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, Cpa ed Iva come per legge, e per questo grado in complessivi € 9.554,00 di cui € 8.000,00 per compensi, il resto per esborsi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, Cpa ed Iva come per legge.

Trento, 8 febbraio 2022

Il Presidente est..